



Ministero dell'Istruzione
dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale
per l'Emilia-Romagna

Direzione Generale

Via Dè Castagnoli, n. 1 – Bologna, tel. 051/37851 - Fax 051/4210447
Ufficio VIII – Legale, Contenzioso e Disciplinare

Dirigente Responsabile:
Dott. ssa Maria Luisa Altomonte

Prot. 6926/C2d

Bologna, 11.06.2010

Al Dirigente Scolastico
del 9 Circolo Didattico di Modena
via Magenta, 55
41100 - Modena

Oggetto: risposta a quesito – permessi L. n. 104/1992.

Con riferimento al quesito, prot. n. 2983/A2, in merito all'oggetto, si precisa che la materia di cui trattasi è disciplinata all'art. 33, comma 3, della L. n. 104/1992, così come modificata dalla L. n. 53/2000.

In base a tale disposizione, alla luce della recente giurisprudenza, se va escluso che il requisito della continuità di assistenza sia da intendere come quotidianità nell'assistenza, va altresì escluso che lo stesso sia da intendersi in un senso meramente morale o organizzativo, essendo invece necessaria una concreta e costante effettività dell'assistenza verso il soggetto handicappato.

Di conseguenza, la sussistenza del requisito in questione vacillerà ove la distanza tra l'abitazione del portatore di handicap e quella del dipendente sia tale da vanificare l'effettività nella continuità dell'assistenza.

Le domande presentate per la concessione dei permessi mensili di cui all'art. 33, comma 3, della L. 104/1992 vanno quindi valutate sulla base dei citati criteri, non sussistendo limiti orari e/o di distanza tassativamente previsti dal legislatore.

In tal senso si è orientata la giurisprudenza della Corte di Appello di Bologna, sez. lavoro, sentenza del 17 marzo 2009, n. 833.

Dopo avere affermato che il diritto del lavoratore - ancorché non convivente con il familiare handicappato - a fruire dei permessi mensili previsti dall'art. 33, comma 3, della L. n. 104/1992 presuppone comunque che l'assistenza abbia i requisiti della continuità e della esclusività, la Corte ha previsto che, pur non imponendosi la compresenza continuativa dell'assistente con l'assistito, i suddetti requisiti della continuità e dell'esclusività dell'assistenza non possono essere ritenuti sussistenti allorché non sia possibile un'adeguata presenza in loco del lavoratore assistente, pur non convivente, a causa della distanza tra il domicilio dell'handicappato e la sede di servizio.

La Corte d'Appello ha ritenuto, infatti, che fosse corretto l'operato dell'amministrazione che aveva negato i permessi mensili di cui alla L. n. 104/1992 ad un dipendente che prestava servizio a Reggio Emilia per assistere il padre residente nella provincia di Viterbo: *“risulta evidente che una distanza chilometrica come quella intercorrente ... non appare idonea ad assicurare quelle forme di assistenza, che l'ordinamento intende perseguire anche attraverso l'apporto qualificato del congiunto, non avendo peraltro il lavoratore nella specie provato l'effettività dell'intervento assistenziale”*.

Infine, la Corte di Cassazione, sez. lavoro, con sentenza del 22 aprile 2010, n. 9557, ha affermato che non integra il requisito della continuità e della esclusività un'assistenza limitata a contatti telefonici ed indicazioni logistiche (non piena ed esclusiva) e limitata ad un arco temporale di 45 giorni l'anno (non continuativa nel tempo).

IL DIRIGENTE
F.to Maria Luisa Altomonte